

VERBALE DI ACCORDO

In Imperia, il giorno 25 gennaio 2007

Tra

- la Sezione Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Imperia, rappresentata dal Presidente della Sezione Edili Arch. Bartolomeo Papone e dal Geom. Roberto Principe, dal Geom. Alessandro Bocchio, dall'Ing. Riccardo Littardi assistiti dal Direttore dell'Unione Industriali Dott. Giuseppe Argirò, dalla Dott.ssa Gabriella Molinari e dal Dott. Paolo Della Pietra.

e in ordine alfabetico

- la Federazione Nazionale Edili Legno Affini Legno – Fe.N.E.A.L. – U.I.L. della provincia di Imperia, rappresentata dal Segretario Regionale geom. Silvio Errico e dai membri della segreteria provinciale Antonio Cirillo,.....
.....
.....
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini – F.I.L.C.A. – C.I.S.L. della provincia di Imperia, rappresentata dal Segretario Provinciale sig. Epifanio Gianni e dai membri del direttivo provinciale.....
.....
.....
- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industria Affini – F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. della provincia di Imperia, rappresentata dal Segretario Provinciale sig.ra Costanza Florimonte, dai
.....
.....

è stato sottoscritto il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro sottoscritto in data 6 maggio 2003, integrativo del CCNL per le imprese edili ed affini.

Le Parti

Premesso

- che in relazione al presente accordo, integrativo del CCNL 29/1/2000, stipulato da ANCE e Federazioni Sindacali nazionali del settore, le Organizzazioni sindacali provinciali sopra citate, a richiesta della Sezione Edili dell'Unione Industriali, confermano e ribadiscono che, nello spirito di continuità del perseguimento del comune obiettivo di unitarietà nella rappresentanza e di omogeneità nelle condizioni del settore, il contratto integrativo provinciale qui rinnovato sarà l'unico applicabile a tutte le imprese dell'industria delle costruzioni edili della provincia di Imperia ed ai relativi dipendenti, fatta salva l'eventuale maturazione di diversi intendimenti comunemente concordati con le rispettive Organizzazioni nazionali, sulla base di esigenze circostanziate, sopravvenute e, comunque, coerenti con l'obiettivo sopra evidenziato;
- che costituisce altresì presupposto, comunemente condiviso ed essenziale, la conferma dell'unicità del sistema degli Enti Paritetici territoriali di categoria

convengono quanto segue.

OSSERVATORIO PROVINCIALE DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI.

Si ribadisce l'importanza dell'Osservatorio Provinciale del Settore delle Costruzioni, quale fondamentale strumento per una sempre maggiore attenzione alle problematiche legate al settore dell'edilizia in considerazione della strategicità che esso riveste nell'economia della Provincia di Imperia.

Le parti, nella necessità di una maggiore tutela delle imprese che operano nella piena legalità e trasparenza nei confronti delle forme di lavoro irregolari difficilmente battibili sul piano della concorrenzialità e, tra l'altro, avvantaggiate dal meccanismo del massimo ribasso nelle gare di appalto si impegnano a sollecitare degli incontri con le stazioni appaltanti e con le amministrazioni pubbliche al fine di contrastare fenomeni di concorrenza sleale attraverso il contrasto del lavoro sommerso ed irregolare affinché, tra i criteri di aggiudicazione degli appalti, vengano considerati anche i requisiti qualitativi

delle imprese nonché le capacità tecniche, organizzative, produttive e finanziarie idonee alla realizzazione della gara d'appalto.

L'Osservatorio svolge i compiti appresso analiticamente indicati, nonché ogni altro compito relativo all'analisi della situazione del comparto delle costruzioni nella provincia di Imperia che le Parti contraenti riterranno congiuntamente di affidargli.

Lavori Pubblici

Premesso

- che, il quadro normativo attualmente disciplinante la realizzazione di lavori pubblici non solo fornisce agli enti appaltanti puntuali indicazioni relative alla corretta stesura dei bandi di gara, ma sancisce l'obbligo per i progettisti e per le stazioni appaltanti di individuare un importo a base di gara, sulla scorta di prezzi e di costi della sicurezza congrui, desunti da prezziari aggiornati, cosicché l'indicazione nel progetto o nel bando, di prezzi insufficienti costituirebbe violazione di dette norme;
- che la non congruità dei prezzi e la non corretta determinazione degli oneri di sicurezza ingenera di norma da un lato intoppi esecutivi, contenzioso e ritardi nell'ultimazione dell'opera con conseguenti danni sia per l'ente appaltante che per l'intera comunità, dall'altro un evidente fattore di rischio nei cantieri edili;

le Parti convengono che, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio, qualora verranno evidenziate palesi difformità nei bandi e negli elaborati progettuali, verranno attivate azioni congiunte volte ad una corretta applicazione della normativa vigente.

Lavori Privati

Premesso

- che le Parti hanno nel tempo attivato iniziative congiunte finalizzate a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare nel settore dell'edilizia privata, individuando in tale fenomeno la causa di notevoli danni per i lavoratori interessati ed una forma di concorrenza sleale nei confronti delle imprese ossequenti al dettato contrattuale e normativo;

- che nonostante le numerose iniziative che sono state compiute in questi anni esistono ancora situazioni di manodopera irregolare che sfuggono al controllo dei soggetti preposti ad esso.

Le parti, intendendo intervenire allo scopo di prevenire ogni forma di evasione contributiva e fiscale realizzata attraverso l'uso della manodopera irregolare cui si accompagna, inoltre, una maggiore incidenza degli infortuni sul lavoro, convengono di svolgere azioni congiunte finalizzate a:

- ✓ definire misure di coordinamento nel campo della prevenzione e della informazione, soprattutto per quanto concerne la materia della sicurezza sul lavoro;
- ✓ coinvolgere gli ordini professionali affinché sensibilizzino i propri iscritti per la redazione di progetti cui unire sempre piani di sicurezza adeguati;
- ✓ intervenire presso le pubbliche amministrazioni al fine di fronteggiare la preoccupante crescita al ricorso, nelle Denunce di Inizio Attività (D.I.A.), alla realizzazione di lavori mediante la c.d. "economia diretta", ossia senza l'intervento di alcuna impresa che consente, quindi di eludere la richiesta del D.U.R.C.

LAVORATORI IMMIGRATI

Considerato l'elevata presenza di lavoratori immigrati operanti nel settore edile, le parti concordano sull'esigenza di prevedere politiche contrattuali adeguate, anche attraverso il pieno coinvolgimento degli enti bilaterali di settore.

Concordano di applicare una gestione delle ferie secondo quanto previsto dal CCNL 20 MAGGIO 2004, per favorire il ritorno alle famiglie nei paesi di origine, prevedendo periodi feriali più lunghi, e comunque entro i limiti contrattualmente previsti, in caso di esigenze documentate di viaggi verso il paese di provenienza, usufruendo altresì dei permessi retribuiti e non retribuiti.

Le parti concordano di intraprendere un percorso concertativo con le Istituzioni un accordo per il riconoscimento ed il finanziamento di specifici corsi per i lavoratori immigrati, presso la Scuola Edile della Provincia di Imperia, relativi:

- al primo ingresso e alla alfabetizzazione;
- alla qualificazione professionale;
- alla sicurezza sul lavoro.

Si prevede inoltre lo sviluppo di guide operative nelle lingue madri più diffuse, e studio di idonea segnaletica di cantiere.

FORMAZIONE E MERCATO DEL LAVORO

Considerati i comuni intenti di rafforzare ulteriormente l'attuale sistema formativo del settore, favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, disporre del più completo panorama di dati sull'affidamento dei lavori ed orientare l'offerta formativa dell'Ente Scuola, anche nell'ottica del maggior coinvolgimento nel settore della manodopera di immigrati extracomunitari, l'Osservatorio avrà il compito di:

- raccogliere, gestire ed utilizzare dati idonei a delineare una puntuale e costante mappatura dei cantieri operanti in provincia, sia nel settore pubblico che privati, provenienti da vari Enti quali Camera di Commercio, INPS, INAIL, Cassa Edile nonché dagli Enti locali e dalle principali stazioni appaltanti.
- analizzare le previsioni occupazionali del settore in termini sia quantitativi sia relativi alla tipologia delle professionalità richieste, anche sulla base della programmazione dei lavori pubblici effettuata dalle Pubbliche amministrazioni.
- rilevare periodicamente i fabbisogni di manodopera manifestati dal settore edile.
- Le parti convengono, altresì, di avviare un concreto studio di fattibilità sia in termini tecnici che operativi, per avviare presso l'ente Scuola Edile Imperiese uno "Sportello Informativo" per i lavoratori e le imprese, inerente i fabbisogni occupazionali del settore, in sinergia con i centri per l'impiego.

I dati così raccolti dovranno, inoltre, fornire un quadro il più preciso possibile sia delle mansioni più diffuse sia di quelle, tradizionali o innovative, maggiormente richieste dal mercato e saranno comunicati alla Scuola Edile al fine di indirizzarne l'attività e consentire la migliore pianificazione dei programmi e delle attività formative, nella prospettiva di una saldatura tra realtà operativa ed apprendimento teorico-pratico, da

attuarsi anche mediante gestione concordata di tutti gli strumenti legislativi vigenti in materia di mercato del lavoro, di occupazione giovanile e dei lavoratori extracomunitari e della formazione sulla sicurezza.

ENTI BILATERALI

La parti si impegnano a valutare la situazione complessiva dei tre enti (CPT, Scuola Edile, Cassa Edile) e redigere un accordo successivo al presente contratto integrativo.

INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

Il primo comma dell'articolo 6 del CCPL 6 maggio 2003 viene sostituito dal seguente:
A decorrere dal 1.1.2007, sono conglobati nell'Indennità Territoriale di settore gli importi in vigore alla data del 31.12.2006 dell'elemento economico territoriale.

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

L'articolo 7 del CCPL 6 maggio 2003 viene integralmente sostituito dal seguente:

In conformità all'accordo nazionale 23.3.2006, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e alla luce ed in coerenza con l'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito nella L. 23 maggio 1997 n. 135, nonché con gli articoli 12 e 38 del C.C.N.L. 20.5.2004.

Nella determinazione dei premi in parola, la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dall'art. 24 del CCNL, le Parti tengono conto, avendo riguardo al territorio della Provincia di Imperia sulla base dell'andamento del settore e dei suoi risultati determinati dall'andamento dei seguenti parametri:

- numero delle Imprese iscritte alla Cassa Edile suddivise per numero addetti;
- numero medio annuale degli operai iscritti;
- monte salari denunciato in Cassa Edile;
- numero ore lavorate, tenuto conto di ferie, permessi e ricorso alla C.I.G.;
- numero e importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;
- numero delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie, nonché delle denunce di inizio attività e delle dichiarazioni di inizio dei lavori.

L'Elemento Economico Territoriale di cui agli artt. 38, lett. D) e 46 del CCNL 20 maggio 2004, è stabilito nella misura del 3% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° marzo 2006 con decorrenza 1 gennaio 2007 e di un ulteriore 4% dei minimi di paga base in vigore al 1° marzo 2006 con decorrenza 1° settembre 2007.

Relativamente al periodo 2006-2007 gli importi definiti in via presuntiva ed erogati quale anticipo a titolo di elemento economico territoriali sono i seguenti:

dal 1 gennaio 2007

Livello	Categoria	Mensile	Orario
7	Quadri e Impiegati di 1a Super	37,76	-
6	Impiegati di 1 a	33,98	-
5	Impiegati di 2 a	28,32	-
4	Impiegati e Operai di 4 a	26,43	0,15
3	Impiegati di 3a e Operai Specializzati	24,54	0,14
2	Impiegati di 4a e Operai Qualificati	22,09	0,13
1	Impiegati di 4a al primo impiego e Operai Comuni	18,88	0,11

dal 1° settembre 2007

Livello	Categoria	Mensile	Orario
7	Quadri e Impiegati di 1a Super	88,11	-
6	Impiegati di 1 a	72,29	-
5	Impiegati di 2 a	66,01	-
4	Impiegati e Operai di 4 a	61,67	0,35
3	Impiegati di 3 a e Operai Specializzati	57,27	0,33
2	Impiegati di 4 a e Operai Qualificati	51,54	0,29
1	Impiegati di 4a al primo impiego e Operai Comuni	44,05	0,25

Le suddette percentuali presuntive pari, rispettivamente, al 3% e al 7%, sostituiscono la percentuale del 14% già individuata quale tetto massimo dal CCPL del 6.5.2003.

Le parti si danno infine atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25.3.1997 n. 67 - convertito nella Legge 23.5.1997 n. 135; in quanto il riferimento agli indicatori previsti nella presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale, anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2, D.L. n. 67/1997.

Per la conferma dell'Elemento Economico Territoriale, nella sua misura indicata, o per assumere determinazioni ai fini dell'eventuale variazione dello stesso in rapporto ai parametri sopra individuati, le parti si incontreranno entro il mese di agosto di ogni anno

per tutta la durata del vigente contratto integrativo raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1 gennaio / 31 dicembre immediatamente precedente con quelli del periodo 1 gennaio/ 31 dicembre 2005, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto. In tale sede, le parti potranno precisare, sostituire od integrare gli indicatori sopra individuati.

Le stesse Parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso considerato.

Le parti procederanno alle suddette analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato acquisendo i dati relativi agli indicatori dell'Osservatorio provinciale del settore, nonché degli Enti paritetici di settore, riservandosi di individuare quelli più affidabili e rilevanti all'interno di quelli sopra indicati all'atto delle verifiche annuali le Parti potranno inoltre concordemente decidere di variare o adeguare gli indicatori suddetti.

Come prescritto dall'accordo nazionale 23 marzo 2006, le parti concordano che gli importi in atto al 30 giugno 2006 dell'EET vengano conglobati nell'Indennità territoriale di settore per gli operai e nel Premio di produzione per gli impiegati.

Nota a verbale

Per il periodo intercorrente dal 1 luglio 2006 al 31 dicembre 2006 le parti convengono l'erogazione unitamente alla retribuzione di febbraio 2007, a titolo di "una tantum" della somma di Euro 80 lordi onnicomprensivi , non computabili ai fini di alcun istituto contrattuale e di legge, ad ogni lavoratore, di qualsivoglia livello retributivo, assunto prima del 1 luglio 2006 e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2006.

INDENNITA' DI TRASPORTO

Il secondo comma dell'art. 8 del C.C.P.L. 06.05.2003 è così sostituito:

"Con decorrenza dal 1° gennaio 2007 l'importo dell'indennità è stabilito nella misura oraria di Euro 0,14".

Fermo il resto

MENSA

Il quinto comma dell'art. 9 del C.C.P.L. 06.05.2003 è così sostituito:

"Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva nelle seguenti misure orarie:

- Euro 0,58 dal 1° gennaio 2007;
- Euro 0,66 dal 1° gennaio 2008.

Fermo il resto

Il punto II del C.C.P.L. 16.4.1998 (parte impiegati) è così sostituito:

“Agli impiegati sarà corrisposta un’indennità sostitutiva di mensa nelle seguenti misure mensili:

- Euro 100,34 dal 1° gennaio 2007;
- Euro 114,18 dal 1° gennaio 2008;

Fermo il resto

ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

L'articolo 15 del CCPL 6 maggio 2003 viene integralmente sostituito dal seguente:

Con specifico riferimento all'art. 29 del contratto nazionale di categoria del 20 maggio 2004, le parti concordano che il relativo contributo, previsto – con decorrenza dal 1 gennaio 2007 – nella misura complessiva del 3,40% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 20.05.2004, venga versato alla Cassa Edile che curerà la gestione dei fondi con le modalità stabile con protocollo a parte ed in conformità a quanto stabilito dal regolamento di attuazione dell'Istituto stesso annesso al CCNL 20.05.2004.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (R.L.S.T.)

L'articolo 27 del CCPL 6 maggio 2003 viene integralmente sostituito dal seguente:

Con riferimento al disposto dell'art. 18 del D.Lgs. 626/1994 relativo alla nomina, per ciascuna impresa, di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ed alla facoltà, nelle imprese che occupino sino a quindici dipendenti, di individuare tale rappresentante per più aziende in ambito territoriale, le Parti concordano di istituire la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.), incaricato di esercitare le attribuzioni stabilite dal citato Decreto Legislativo, come meglio

specificato dall'appendice allegata al presente Contratto. Il R.L.S.T. è a disposizione dei lavoratori dipendenti da imprese edili ove non sia stato nominato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che occupino sino a quindici dipendenti ed operanti in provincia di Imperia.

Gli obiettivi, l'ambito e le modalità di attività, le attribuzioni, i requisiti ed ogni quant'altro inerisce l'istituto del R.L.S.T. forma oggetto del Protocollo allegato al presente accordo, di cui costituisce parte integrante.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'attivazione del R.L.S.T. viene istituito un apposito fondo autonomo presso la Cassa Edile alimentato da un contributo in misura pari allo 0,10 % sugli elementi di paga di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 20/05/2004 decorrente dal 1.1.2007.

Tale contributo ad esclusivo carico delle imprese con non più di 15 dipendenti al cui interno non sia stato nominato il R.L.S., computati sulla base della denuncia mensile alla Cassa Edile relativa al mese di settembre dell'anno precedente, assorbe quello dello 0,05% previsto dalla norma transitoria dell'art. 27 del CCPL 6.5.2003 per la formazione aggiuntiva antinfortunistica.

CARENZA MALATTIA

L'articolo 28 del CCPL 6 maggio 2003 "sorveglianza sanitaria" viene integralmente sostituito dal seguente:

A decorrere dal 1 gennaio 2007 in caso di malattie di durata fino a 7 giorni, per i primi tre giorni, se lavorativi (escluse quindi le domeniche e le festività), verrà corrisposto al lavoratore non in prova, un trattamento economico da parte dell'impresa sulla base di quanto previsto dal presente articolo.

Il trattamento è dovuto per gli eventi che iniziano dal 1.1.2007, purché debitamente certificati, mentre non si applica a quelli già in corso al 31.12.2006.

Il trattamento non è dovuto per gli eventi fino a 2 giorni di durata.

Il trattamento spetta per un massimo di 2 eventi morbosi nel corso dell'anno solare con la medesima impresa, ciascuno avente durata non superiore a 7 giorni. Pertanto, si applica per i primi 2 eventi morbosi esclusi quelli di cui al comma precedente.

Il trattamento, erogato dall'impresa unitamente alla retribuzione del mese, è pari all'importo che risulta moltiplicando la quota oraria sotto indicata della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'elemento economico territoriale, dall'indennità territoriale del settore e dall'ex indennità di contingenza per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore durante l'assenza per malattia.

La quota oraria è calcolata applicando il seguente coefficiente: 0,300.

Il trattamento di cui sopra è rimborsato dalla Cassa Edile all'impresa secondo i criteri e le modalità previste dall'allegato E del CCNL 20.5.2004 e dal Regolamento Cassa Edile per i rimborsi dei trattamenti di malattia di cui all'art. 26 CCNL con applicazione del medesimo coefficiente 0,300 e dovrà essere esposto sulla denuncia mensile dei lavoratori occupati.

Con decorrenza del 1.1.2007 è costituito presso la Cassa Edile un apposito fondo alimentato da un contributo a carico delle imprese nella misura dello 0,10% sugli elementi di paga di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 20.05.2004. Con la medesima decorrenza non è più dovuta la contribuzione al fondo per le visite periodiche sanitarie prevista dall'articolo 29 del precedente accordo 6.5.2003.

La presente regolamentazione della malattia ha carattere sperimentale e sarà oggetto di verifica tra le parti successivamente al 31.12.2007.

La percentuale della gratifica natalizia e ferie e la percentuale per i riposi annui restano dovute sulla base delle previsioni dell'art. 26 CCNL 20.5.2004.

RECUPERI

È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell'orario normale concordate tra l'impresa e gli operai.

I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o la interruzione.

In caso di ripartizione su cinque giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha facoltà di recuperare a regime normale nel giorno del sabato le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana, per cause indipendenti dalla volontà delle parti.

In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.

L'operaio al quale venga richiesta l'effettuazione del recupero e si rifiuti potrà incorrere nei provvedimenti del caso.

VALIDITA', DECORRENZA E DURATA.

Le norme contenute nel presente accordo, integrative del C.C.N.L. 20 maggio 2004, entrano in vigore per tutto il territorio della provincia di Imperia, salve le diverse specifiche decorrenze espressamente previste, in data odierna e hanno durata fino al 31.12.2010, fatte salve le diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.

Le parti si incontreranno in sede tecnica entro tre mesi dalla stipula del presente accordo per procedere alla stesura del testo coordinato dell'articolato, integrando le disposizioni del presente accordo con quelle tuttora vigenti del C.C.P.L. del 6 maggio 2003 nonché con quelle derivanti dalla contrattazione nazionale o da disposizioni legislative e/o regolamentari.

Detta operazione non potrà, in alcun caso, comportare oneri o vantaggi a carico o a favore delle Parti.

Letto, confermato, sottoscritto.

SEZIONE EDILI - UNIONE DEGLI
INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI
IMPERIA

FILCA CISL

FILLEA CGIL

FENEAL UIL

PROTOCOLLO A VERBALE

(ALLEGATO ALL'ACCORDO 25 GENNAIO 2007 DI RINNOVO DEL C.C.P.L. INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 20/05/2004)

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (R.L.S.T.)

In Imperia, il giorno 25 gennaio 2007

Tra

- la Sezione Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Imperia, rappresentata dal Geom. Roberto Principe, dal Geom. Alessandro Bocchio, dall'Ing. Littardi assistiti dal Direttore dell'Unione Industriali Dott. Giuseppe Argirò, dalla Dott.ssa Gabriella Molinari e dal Dott. Paolo Della Pietra.

e in ordine alfabetico

- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini – F.I.L.C.A. – C.I.S.L. della provincia di Imperia, rappresentata dal Segretario Provinciale sig. Epifanio Giannì e dai membri del direttivo provinciale.....
.....
.....
- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industria Affini – F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. della provincia di Imperia, rappresentata dal Segretario Provinciale Sig.ra Costanza Florimonte, dai
.....
.....
- la Federazione Nazionale Edili Legno Affini Legno – Fe.N.E.A.L. – U.I.L. della provincia di Imperia, rappresentata dal Segretario Provinciale Antonio Cirillo,.....
.....
.....

Premesso

- che intendono, con la sottoscrizione del presente protocollo, proseguire nel loro reciproco impegno volto a garantire il costante accrescimento delle condizioni di igiene e sicurezza nei cantieri edili, attraverso il consolidamento di un sistema integrato e stabile che si fonda, in particolare, sul ruolo del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e la sicurezza del lavoro del settore edile (C. P. T.);

visti

- gli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 626/1994 e s.m.i.;
- l'Accordo Interconfederale 22.6.1995 Confindustria – CGIL – CISL – UIL;
- l'art. 87 del CCNL 20.05.2004 ANCE - Fillea/CGIL – Filca/CISL – Feneal/UIL per i dipendenti dalle imprese edili ed affini;
- il paragrafo “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale” dell'accordo 25 gennaio 2007 di rinnovo del C.C.P.L. integrativo del C.C.N.L. 20 maggio 2004;

Considerato

- che il citato art. 87 CCNL prevede che, in mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza viene individuato, per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale, secondo i criteri e le modalità stabilite dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti;
- che le Parti concordano sulla necessità che, ferma l'autonomia dell'istituto del R.L.S.T. (rappresentante territoriale per la sicurezza dei lavoratori), questo sarà organizzativamente inserito nell'ambito del C.P.T.

Convengono

l'istituzione, con operatività decorrente dal rinnovo del C.C.P.L. del 25 gennaio 2007 integrativo del C.C.N.L. 20/05/2004, nella provincia di Imperia, della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.).

1) Obiettivo.

Il R.L.S.T. è il soggetto che rappresenta i lavoratori nei confronti delle imprese, in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Tale soggetto persegue l'obiettivo di collaborare con i responsabili delle imprese al fine di realizzare un'effettiva prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro, in ossequio alle attribuzioni di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 626/1994 e s.m.i..

2) Numero.

In relazione alle dimensioni del territorio della provincia ed alla consistenza del settore, le Parti individuano in un unico soggetto la funzionalità dell'Istituto del R.L.S.T.

3) Ambito di attività.

Il R.L.S.T. esercita le sue attribuzioni nell'area della provincia di Imperia, con esclusivo riferimento alle imprese edili con non più di 15 dipendenti ivi operanti, all'interno delle quali non sia stato nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

4) Attribuzioni

Il R.L.S.T. esercita le attribuzioni previste dall'art. 19 del d.lgs. n. 626/1994 e s.m.i., con le garanzie e facoltà di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.

L'esercizio delle sopra indicate attribuzioni, per i profili che coinvolgono i rapporti con le imprese di cui al precedente punto 3), avviene in collaborazione con i relativi R.S.P.P. (responsabili del servizio di prevenzione e protezione aziendale) delle stesse o con i soggetti altrimenti all'uopo indicati dai datori di lavoro, alla cui presenza andranno effettuate le visite nei cantieri.

Il R.L.S.T. e i R.S.P.P. (o i soggetti in loro vece indicati dalle aziende) concorderanno l'attività di cui sopra, secondo modalità che verranno definite dal Regolamento attuativo del presente protocollo.

Il R.L.S.T. e i R.S.P.P. (o i soggetti in loro vece indicati dalle aziende) si avvarranno dell'ausilio consultivo dei tecnici del CPT per la soluzione di questioni di particolare complessità; dovranno, inoltre, previamente sottoporre le eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di igiene e sicurezza del lavoro alla Commissione paritetica, che sarà costituita dalle Parti in attuazione del predetto Regolamento attuativo del presente protocollo.

Il R.L.S.T. non può in alcun modo svolgere attività sindacale. Non può quindi, tra l'altro, compiere attività di proselitismo e/o di propaganda, promuovere assemblee o proporre ai lavoratori rivendicazioni e/o vertenze di tipo sindacale. Può, invece, partecipare, ove richiesto dai lavoratori delle imprese in relazione alle quali svolge le proprie attribuzioni, a riunioni riguardanti argomenti strettamente inerenti l'igiene o la sicurezza del lavoro, secondo le previsioni del D. Lgs. n. 626/1994.

5) Requisiti, nomina.

Il R.L.S.T. viene individuato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente Protocollo, nell'ambito di soggetti dotati di un'effettiva esperienza lavorativa di cantiere nel settore edile di almeno tre anni, idoneamente attestata mediante dichiarazione della Cassa Edile e dei datori di lavoro.

In alternativa, il ruolo del R.L.S.T. può essere ricoperto da soggetto in possesso di esperienza equipollente triennale in materia di sicurezza e antinfortunistica nel settore edile, attestata da relativa certificazione.

Prima della nomina, il soggetto designato deve frequentare apposito corso di formazione teorico/pratico in materia di igiene e sicurezza del lavoro della durata di 120 ore organizzato dal CPT e superare la relativa prova finale.

Il CPT fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori una scheda tecnica di valutazione personale del citato soggetto, integrata dall'esito della suddetta prova e delle attestazioni sull'esperienza lavorativa nel settore edile; le Organizzazioni sindacali, a loro volta, comunicheranno tali informazioni alla Sezione Edili dell'Unione degli Industriali della provincia di Imperia.

Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, considerata la delicatezza delle attribuzioni del R.L.S.T., si impegnano, anche in relazione alla suddetta valutazione tecnica espressa dal C.P.T., affinché il medesimo R.L.S.T. sia effettivamente in grado di espletare l'incarico ricevuto sulla base di capacità individuali tali da garantire la massima professionalità e competenza.

La nomina del R.L.S.T. sarà, quindi, formalizzata dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e comunicata alla Sezione Edili dell'Unione degli Industriali della provincia di Imperia e al CPT, che provvede ai sensi del successivo art. 6).

La durata dell'incarico è di tre anni come previsto dal D. Lgs. n. 626/1994. Ogni nuovo incarico deve essere conferito sulla base dei requisiti e secondo le modalità previste dal presente articolo.

6) Assunzione.

Il R.L.S.T. è inquadrato alle dipendenze del C.P.T. con contratto a tempo determinato della durata di tre anni, soggetto al periodo di prova previsto dal CCNL per i dipendenti da imprese edili ed affini.

La sede di lavoro dei R.L.S.T. è presso il C.P.T.

Il C.P.T. stipulerà una polizza assicurativa integrativa per la copertura dei rischi relativi allo svolgimento delle attività del R.L.S.T.

Nello svolgimento delle proprie attribuzioni, ferme le garanzie a loro favore previste dai co. 4) e 5) dell'art. 18 d.lgs. n. 626/1994 e s.m.i., ed escluso ogni rapporto di tipo gerarchico o funzionale con il C.P.T., il R.L.S.T. fa riferimento alla citata Commissione paritetica composta dal Presidente della Sezione Edili o da componente della sezione stessa da esso delegato, dal Segretario della Sezione stessa, dal Presidente della Cassa Edile e dai Segretari Provinciali di FeNEAL, FILCA e FILLEA, le cui funzioni di segreteria saranno affidate al Segretario della Sezione Edili.

La commissione avrà il compito di valutare l'operato degli R.L.S.T. e i risultati conseguiti, oltre al compito di definire di volta in volta gli aspetti economici connessi alla funzione in oggetto, secondo i criteri stabiliti dal successivo punto 8).

7) Decadenza.

Il R.L.S.T. decade dall'incarico in caso di violazione delle previsioni di cui all'art. 5 del presente accordo ovvero nel caso in cui faccia un uso non strettamente connesso alla loro funzione o in violazione del segreto industriale di notizie o documenti ricevuti, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 626/1994 e s.m.i., nello svolgimento del loro incarico, ovvero abusi della propria posizione per ottenere vantaggi per sè o per altri.

La sussistenza dei presupposti della decadenza sarà valutata dalla Commissione paritetica di cui al precedente art. 7, secondo i criteri che saranno definiti dal Regolamento attuativo del presente Protocollo.

La decadenza dall'incarico di R.L.S.T. costituirà giusta causa di risoluzione, da parte del CPT, del contratto a tempo determinato stipulato con il R.L.S.T.

8) Finanziamento degli oneri relativi ai R.L.S.T.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'attivazione del R.L.S.T., verrà istituito un apposito autonomo fondo alimentato da un contributo, da versare alla Cassa Edile, pari allo 0,10 % sugli elementi di paga di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 20/05/2004 decorrente dal 1.1.2007 ad esclusivo carico delle imprese con non più di 15 dipendenti al cui interno non sia stato nominato il R.L.S.

La Cassa Edile provvederà a censire le imprese soggette all'onere di cui sopra, comunicandone l'esito alle Parti stesse.

Entro la scadenza del termine di durata del C.C.P.L., le parti si incontreranno per valutare l'andamento dell'istituto ed assumere le conseguenti determinazioni.

Accordo di rinnovo del CCPL 6 maggio 2003 per la Provincia di Imperia

Il presente protocollo, salvo eventuali integrazioni o modifiche che si rendessero necessarie nelle more della sua entrata in vigore, costituirà parte integrante dell'accordo di rinnovo del C.C.P.L. del 25 gennaio 2007 integrativo del C.C.N.L. 20/05/2004.

Letto, confermato, sottoscritto.

SEZIONE EDILI - UNIONE DEGLI
INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA
DI IMPERIA

FILCA CISL

FILLEA CGIL

FENEAL UIL